

CONVENZIONE TRA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
E A.T.C. _____
PER LA GESTIONE DELLA SPECIE CINGHIALE
PER ANNI 2026, 2027 E 2028

Premesso che:

- il cinghiale (*Sus scrofa*) è una specie a distribuzione eurasiatica diffusa in gran parte del territorio italiano dove, grazie alla sua estrema adattabilità, occupa una grande varietà di ambienti con popolazioni più o meno consistenti. Oltre agli ambienti forestali o di macchia mediterranea, suoi preferiti, la specie frequenta anche aree agricole e addirittura aree urbane, essendo in grado di sfruttare una grande varietà di fonti trofiche, naturali o di origine antropica, in maniera diversificata nelle diverse stagioni. La sua presenza massiccia può indurre alterazioni degli ecosistemi forestali e prativi e può incidere sulle caratteristiche del suolo e del manto vegetale;

- in Emilia-Romagna, ed in particolare in provincia di Reggio Emilia, il cinghiale presenta un'ampia diffusione con contingenti numerosi; è pressoché ubiquitario nella fascia appenninica, ma non manca nemmeno nelle aree di pianura ad elevata antropizzazione. Risulta tra le specie maggiormente responsabili di danni alle produzioni agricole e maggiormente coinvolte in sinistri stradali. È oggetto di regolare prelievo venatorio sia in forma selettiva che collettiva (metodi della Braccata e della Girata) ed è da molti anni anche oggetto di controllo numerico finalizzato alla riduzione della popolazione anche nei comprensori esclusi dall'attività venatoria;

- a causa della comparsa sul territorio nazionale della Peste Suina Africana, infezione virale che colpisce pesantemente i suini domestici e selvatici e che può arrecare gravissimi danni al sistema produttivo zootecnico, la Regione Emilia Romagna ha recepito il Piano di sorveglianza e prevenzione nazionale fin dal 2020, individuando le "aree a rischio" dove la presenza di allevamenti suinicoli sensibili si sovrappone alla densità del cinghiale, desunta dalla serie storica degli abbattimenti. Si sono successivamente moltiplicate le iniziative legislative volte ad ottenere, oltre che il contenimento dei danni agricoli e dell'incidentalità stradale, anche la prevenzione della diffusione, prima, e l'eradicazione, poi, della Peste Suina Africana nel territorio regionale;

- con i Regolamenti di Esecuzione (UE) 2025/1725 del 04-08-2025, 2025/1753 del 18-08-2025, 2025/2629 del 18-12-2025, 2026/267 del 26-02-2026 e 2026/1136 del 20-05-2026, recanti modifica dell'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2023/594 che stabilisce misure speciali di controllo delle malattie per la Peste Suina Africana, la Commissione Europea ha progressivamente esteso l'istituzione di Zone di Restrizione per la PSA su territori ricadenti nella provincia di Reggio Emilia;

- nei territori ricadenti nelle sopracitate zone di restrizione si applicano le misure speciali approvate con le Ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA, rinnovate periodicamente con modifiche, ma che in generale vietano la caccia alla specie cinghiale sotto ogni sua forma e obbligano l'applicazione delle misure di depopolamento della specie cinghiale con le modalità ivi specificamente prescritte, differenziate tra le diverse tipologie di zona (Zona Restrizione I, Zona Restrizione II e Zona di Controllo dell'Espansione Virale) ma da eseguire sempre sotto il coordinamento diretto della Polizia Provinciale.

Visti:

- gli artt. 19 e 19 ter della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio";
- l'art. 16 della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1973 del 22/11/2021 "Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026" come modificata dalla Deliberazione della Giunta Regionale n. 2093 del 06/12/2021;
- l'Intesa Governo-Regioni n. 34/CSR del 25/03/2021 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- la Deliberazione della Giunta Regionale 01/07/2024 n. 1319 "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica";
- l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 82 del 19/05/2022 "Provvedimenti urgenti per la prevenzione della Peste Suina Africana";
- la D.G.R. n. 1372 del 01/08/2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della Peste Suina Africana nei suini da allevamento e nella specie cinghiale (*Sus scrofa*) nel territorio dell'Emilia-Romagna";
- il Regolamento Regionale 21 giugno 2024, n. 3 "Regolamento Regionale in materia di gestione degli ungulati in Emilia-Romagna";
- il "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA). 2023-2028*" approvato dal Commissario straordinario alla Peste suina africana (PSA) prot n. 3974 del 10/05/2024;
- l'Ordinanza n. 4/2026 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana" e l'Ordinanza n. 1/2026 "Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA", prorogata dall'Ordinanza n. 5/2026, del Commissario Straordinario Alla Peste Suina Africana;
- il "Piano Faunistico-Venatorio regionale dell'Emilia-Romagna 2018-2023", approvato dall'Assemblea Legislativa con deliberazione n. 179 del 6 novembre 2018, e la sua proroga di validità;
- l'art. 40 della L.R. n. 13 del 30 luglio 2015 che conferma in capo alla Provincia la competenza per l'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica;

Considerato che:

- con la D.G.R. n. 2221 del 22/12/2025 "Convenzione fra la regione Emilia-Romagna, la città metropolitana e le province per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028" la Regione ha approvato lo Schema di Convenzione per il trasferimento di risorse finanziarie utili all'esercizio di funzioni conferite ai sensi dell'art. 26 della Legge Regionale 24/2018, dove, all'art. 4 "Finanziamento delle funzioni di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative, di attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, dei programmi di intervento in materia di pesca marittima", prevede risorse finanziarie destinate esplicitamente all'attuazione dei piani di controllo per le specie fossorie, per il cinghiale e per la gestione di altre specie, da ripartire proporzionalmente tra le Province e la Città metropolitana sulla base dell'unico criterio della superficie agro-silvo-pastorale (SASP);
- anche a seguito della modifica del sistema regionale di finanziamento delle attività

connesse all'attuazione dei piani di controllo della fauna selvatica, la Provincia di Reggio Emilia è intenzionata a confermare e, quando economicamente sostenibile potenziare, i finanziamenti in favore degli Ambiti Territoriali di Caccia già riconosciuti negli anni scorsi per le specie fossorie e per la specie cinghiale;

- in particolare per la specie cinghiale si è deciso di destinare, per l'anno in corso, una quota iniziale di € 25.000 per ognuno degli Ambiti Territoriali di Caccia ricadenti nei comprensori faunistici C2 e C3 a maggiore vocazionalità per la specie e dove si attuano la maggioranza dei prelievi, ovvero l'ATC RE 3 "Collina" e l'ATC RE 4 "Montagna", ed una quota iniziale di € 5.000 per ognuno degli Ambiti Territoriali di Caccia ricadenti nel comprensorio faunistico C1, dove la specie è presente sporadicamente, ma dove è necessario intervenire tempestivamente e risolutivamente per rimuovere le presenze registrate, ovvero l'ATC RE 1 "Pianura Ovest" e l'ATC RE 2 "Pianura Est". Le quote suddette saranno riconosciute agli AA.TT.CC. come rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale con le modalità di seguito meglio descritte;
- data l'importanza e l'urgenza dell'attività di controllo del cinghiale, al termine dell'esercizio annuale le quote sopra individuate potranno essere incrementate, anche notevolmente, al verificarsi di ulteriore disponibilità economica derivante da avanzo delle diverse voci di spesa e comunque nel limite massimo del finanziamento messo a disposizione dalla Regione;
- nell'ottica di incentivare il più possibile l'attività di depopolamento del cinghiale ordinata dai dispositivi regionali e commissariali sulla prevenzione della diffusione della PSA, si prevede di mantenere la modalità di rimborso forfettaria, già utilizzata nelle scorse annualità, come previsto da ultimo dalla D.G.R. n. 2379/2024 per le spese 2025, basata sul riconoscimento di una quota di € 130,00 a capo abbattuto e sottoposto a controllo sanitario presso IZLER o altro soggetto competente per trichinella o PSA, nel qual caso la quota "a capo" sarà da intendersi comprensiva di ogni spesa affrontata dall'ATC relativa all'organizzazione ed all'attuazione delle attività di controllo numerico dei cinghiali, quali, a titolo di esempio, il foraggiamento attrattivo finalizzato all'abbattimento, la messa in opera e la gestione di trappole e/o chiusini, l'acquisto di materiali di consumo (munizioni, sacchi per le carcasse, presidi sanitari, ecc....), l'acquisto ed il mantenimento di cani da limiere, l'allestimento o la manutenzione di altane o altre strutture analoghe, il rimborso delle spese di viaggio ai coadiutori o il riconoscimento, a loro volta, di rimborsi forfettari a capo abbattuto e sottoposto a controllo sanitario, le spese di stoccaggio delle carcasse in cella refrigerata, di funzionamento dei Centri Raccolta Selvaggina ed ogni altra ulteriore spesa sostenuta per l'abbattimento di cinghiali e la gestione delle carcasse e dei loro resti. In sede di rendicontazione l'ATC dovrà fornire le ricevute della consegna agli istituti competenti dei campioni dei capi abbattuti o le ricevute di consegna a strutture che si occupano del campionamento (ad esempio CLS);
- a seguito delle interlocuzioni avviate a inizio anno in sede di Gruppo Operativo Territoriale per la PSA di Reggio Emilia, e in particolare della richiesta del Dirigente AUSL rivolta ai responsabili degli AA.TT.CC, di collaborare alla rimozione delle carcasse di cinghiale che fossero rinvenute morte sul territorio silvestre a causa dell'epidemia, ed al loro avviamento a corretto smaltimento, si è deciso inoltre di riconoscere un rimborso forfettario di € 130,00 anche per ogni recupero di carcassa o resti di cinghiale conferiti al Punto Raccolta Carcasse o smaltiti/conferiti secondo disposizione impartite dall'AUSL Unità Veterinaria. In sede di rendicontazione l'ATC dovrà fornire le copie di ricevuta del modulo di monitoraggio sanitario "Cinghiali

morti” o altro referto/attestazione AUSL o ISZLER relativa allo smaltimento o al conferimento eseguito;

- in aggiunta, nei territori in cui non è attivo il servizio pubblico dell'AUSL di raccolta dei cinghiami, si conferma la possibilità agli AATTCC di presentare per il rimborso eventuali spese di smaltimento delle carcasse o dei cinghiami di cinghiale abbattuti in piano di controllo, purchè supportate, a rendiconto, da documentazione che ne attesti la corretta esecuzione tramite ditte specializzate allo smaltimento e che riporti il numero degli animali o il peso dei resti caricati;
- infine, limitatamente ai territori in cui le ordinanze commissariali vietano gli interventi collettivi di controllo, con la conseguente defezione degli operatori appartenenti alle squadre di braccata/girata dalle spese di funzionamento dei Centri Raccolta Selvaggina, la Provincia, allo scopo di mantenere l'operatività di detti centri in favore dei coadiutori che effettuano interventi individuali, parteciperà alle spese del loro funzionamento riconoscendo all'ATC un contributo di € 150,00, corrispondente a una stima del costo medio mensile per energia elettrica, in particolare per il funzionamento delle celle refrigerate, e acqua, per ogni mese e per ogni CRS che si è trovato nella condizione anzidetta.

Dato atto che:

- il *“Piano di controllo del cinghiale in Emilia-Romagna 2021-2026”* risponde alle necessità di ridurre e contenere i danni alle produzioni agricole, limitare l'incidentalità stradale e prevenire l'introduzione e la diffusione della Peste Suina Africana;
- per tali motivi il piano si applica sull'intero territorio regionale, ad esclusione dei Parchi Nazionali e delle Aree Protette regionali che provvedono autonomamente, con continuità durante tutto l'arco dell'anno, senza limitazione di orario e senza limite numerico di capi;
- il coordinamento attuativo del piano di cui sopra è assegnato alla Polizia Locale Provinciale;
- l'Ordinanza n. 7/2025 “Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana”, prorogata dall'Ordinanza n. 3/2026, e l'Ordinanza n. 1/2026 “Piano di azione nazionale per la cattura, l'abbattimento e il destino delle carcasse di cinghiale nelle zone indenni da PSA” del Commissario Straordinario Alla Peste Suina Africana, hanno introdotto nuove prescrizioni operative e nuovi obiettivi nelle attività di depopolamento del cinghiale, che impegnano in modo ancora più rilevante i soggetti interessati nelle operazioni ed i loro enti/istituti di appartenenza;
- le ordinanze in parola vietano la fuoriuscita dei capi e dei loro resti dalla Zona di Restrizione in cui sono stati abbattuti e prescrivono il passaggio obbligatorio delle carcasse attraverso Centri Raccolta Selvaggina riconosciuti dall'AUSL allestiti a livello locale, dove vengono sottoposte a verifica sanitaria;
- i capi abbattuti in azione di controllo, ferme restando le verifiche sanitarie prescritte, rimangono nella disponibilità di chi li abbatte e possono essere utilizzati per autoconsumo, cessione diretta ad un consumatore finale o ad un esercizio commerciale oppure conferite ad un centro di lavorazione delle carni. Nei pochi casi in cui i capi siano abbattuti direttamente dal personale dipendente della Provincia, però, risulta necessario individuare il/i soggetto/i cui alienare le carcasse, previo passaggio, a seconda dei casi, per un Centro Raccolta Selvaggina o un Centro Lavorazioni Carni, con tutti i problemi organizzativi e i costi connessi. La Provincia considera pertanto vantaggiosa l'immediata cessione diretta e gratuita dei capi abbattuti dal personale di polizia dipendente, all'Ambito Territoriale di Caccia competente per territorio, a titolo di ulteriore riconoscimento dell'impegno che

l'istituto spende nelle attività di controllo numerico del cinghiale oggetto del presente accordo;

Considerato infine che:

- le convenzioni stipulate tra la Provincia di Reggio Emilia e l'ATC RE 3 "Collina" e l'ATC RE 4 "Montagna" per la gestione della specie cinghiale, rinnovate con modifiche per l'anno 2025, hanno lo scopo di ottimizzare l'esecuzione del piano di controllo della specie cinghiale, anche in considerazione del fatto che la dotazione organica della Polizia Provinciale risulta insufficiente a gestirne in autonomia l'attuazione, e di valorizzare le risorse economiche messe a disposizione dalla Regione;
- nel corso di appositi e ripetuti incontri con gli Ambiti Territoriali di Caccia, anche in occasione delle riunioni del Gruppo Operativo Territoriale PSA di Reggio Emilia, si è convenuto di rinnovare le convenzioni con gli AA.TT.C. RE3 "Collina" e RE4 "Montagna", integrando le voci di rimborso già in precedenza previste con quella relativa al recupero di carcasse o resti di cinghiale rinvenuti morti, sollecitata dall'ASL, e quella del sostegno economico ai CRS nei territori in cui sono vietati gli interventi collettivi, sollecitata dalla Regione, ed ampliando l'adesione della convenzione anche agli AATTCC di pianura ovvero l'ATC RE 1 "Pianura Ovest" e l'ATC RE 2 "Pianura Est", nell'obiettivo di dare risposte adeguate sulla scala dell'intero territorio provinciale all'emergenza epidemica di PSA in atto;
- l'attuale sistema di finanziamento regionale delle attività di controllo numerico della fauna selvatica si basa sulla "Convenzione fra la regione Emilia-Romagna, la città metropolitana e le province per l'esercizio delle funzioni regionali conferite ai sensi della L.R. n. 13/2015 per il triennio 2026/2028", approvata con la D.G.R. n. 2221 del 22/12/2025, e pertanto si ritiene opportuno conferire una corrispondente validità triennale alla nuova convenzione;
- la convergenza della Provincia e degli Ambiti Territoriali di Caccia verso l'aggiornamento della convenzione in essere, mira a migliorare l'efficienza complessiva delle attività di controllo del cinghiale tramite la sinergia realizzabile tra le parti coinvolte e l'ottimale sfruttamento delle risorse economiche messe a disposizione.

Tutto ciò premesso e considerato,

tra

la Provincia di Reggio Emilia,

nella persona del suo legale rappresentante o suo delegato,

e

l'Ambito Territoriale di Caccia _____,

nella persona del Presidente del Consiglio Direttivo,

si stipula la presente CONVENZIONE in base alla quale le parti si impegnano come segue:

ART. 1 OGGETTO

Il presente accordo disciplina la collaborazione fra la Provincia di Reggio Emilia e l'Ambito Territoriale di Caccia _____, con lo scopo di massimizzare a livello provinciale

l'efficacia della strategia regionale di gestione del cinghiale, volta alla riduzione dei danni alle produzioni agricole, alla limitazione dell'incidentalità stradale ed al contrasto della diffusione o eradicazione della Peste Suina Africana.

A tal fine il presente atto definisce le forme di collaborazione e gli impegni per l'ottimale realizzazione degli interventi nell'ambito del "Piano del Controllo del Cinghiale" e del "Piano Straordinario delle catture abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028" e nel rispetto delle vigenti ordinanze del Commissario Straordinario alla Peste Suina Africana, come in premessa indicato.

ART. 2 OBIETTIVI

Gli obiettivi comuni delle parti contraenti il presente accordo sono gli stessi indicati negli atti di indirizzo statale e regionale rilevabili dall'elenco in premessa, ovvero:

- ➔ la vigilanza sull'eventuale diffusione della Peste Suina Africana sul territorio provinciale attraverso la collaborazione al continuo monitoraggio sanitario delle carcasse dei cinghiali rinvenuti e all'opera di sensibilizzazione delle varie categorie di utenza agro-silvo-pastorale circa l'esigenza di segnalare tempestivamente il ritrovamento di esemplari morti;
- ➔ quando raccordato con l'AUSL, la raccolta e il trasporto delle carcasse di cinghiale, o loro resti, rinvenuti sul territorio agro-silvo-pastorale, al Punto Raccolta Carcasse oppure lo smaltimento/conferimento secondo disposizione impartite dall'AUSL Unità Veterinaria;
- ➔ l'eventuale collaborazione alle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, laddove venisse richiesto dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, seguendo le direttive impartite;
- ➔ perseguimento della riduzione generalizzata della popolazione di cinghiale su scala provinciale attraverso l'incentivazione combinata di tutte le forme di caccia consentite e di tutte le modalità di controllo numerico previste, con l'intento di perseguire gli obiettivi del "*Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) - 2023-2028*" e delle ordinanze approvate dal Commissario straordinario alla Peste Suina Africana (PSA);
- ➔ organizzare ed assistere gli operatori coinvolti nelle operazioni dei punti precedenti, nell'attuazione di tutte le misure di biosicurezza prescritte e nell'istruzione dei relativi protocolli obbligatori da presentare alle autorità;
- ➔ realizzare l'abbattimento sistematico dei cinghiali in particolare nelle adiacenze degli allevamenti di suini domestici.
- ➔ Nei territori ricadenti in Zone di Restrizione e Zone di Espansione Virale ai sensi delle norme sulla eradicazione della Peste Suina Africana, mantenere una adeguata presenza di strutture attive per il conferimento, lo stoccaggio ed il controllo dei capi abbattuti in regola con le norme sanitarie, fruibili da parte dei diversi soggetti impegnati nelle attività di depopolamento.

ART. 3 IMPEGNI

Le attività necessarie agli scopi di cui all'oggetto sono qui di seguito dettagliate.

Compiti della Provincia, esercitati attraverso il Servizio di Polizia Locale dipendente:

- partecipazione alle azioni per la ricerca di carcasse o resti di cinghiale, laddove venissero attivate dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, con funzioni di coordinamento e/o assistenza delle squadre impegnate;
- coordinamento generale dell'attività di controllo, mantenimento dei rapporti istituzionali con tutti gli enti e le associazioni e promozione di incontri organizzativi, formativi e informativi con i soggetti a vario titolo coinvolti nelle attività di controllo del cinghiale e di vigilanza sulla fauna selvatica e sulla prevenzione della diffusione della PSA;
- attivazione, tramite autorizzazione, di tutti gli operatori incaricati all'esecuzione del piano di controllo dei quali gli Ambiti Territoriali di Caccia facciano richiesta, nelle forme e nei limiti previsti dalla normativa;
- inoltrare agli istituti faunistici territorialmente competenti le richieste, le problematiche e le segnalazioni che richiedano la tempestiva attivazione di interventi in caccia e/o controllo;
- organizzare, anche direttamente, interventi di controllo del Cinghiale in tutti i casi se ne ravveda la necessità, anche a seguito di richieste o segnalazioni, ricercando, quando possibile, la collaborazione dei coadiutori locali abilitati, indicati dall'ATC, che opereranno sotto il coordinamento della Polizia Provinciale;
- riconoscere all'Ambito Territoriale di Caccia _____ :

- 1) una quota di € 130,00 "a capo" abbattuto e sottoposto a controllo sanitario per trichinella o PSA; l'ATC potrà presentare per il rimborso anche le schede di conferimento campioni relative a capi abbattuti da personale diverso da quello incaricato dall'ATC, per i quali lo stesso abbia però fornito il servizio di ritiro, stoccaggio refrigerato fino all'esito del test sanitario e trattamento della carcassa ai fini del monitoraggio, accollandosi il rischio di avvio a distruzione anche dei propri capi eventualmente compresenti nel Centro;
- 2) un rimborso forfettario di € 130,00 anche per ogni recupero di carcassa o resti di cinghiale rinvenuti sul territorio agro-silvo-pastorale e conferiti al Punto Raccolta Carcasse organizzato dall'AUSL per l'emergenza epidemica o smaltiti/conferiti secondo disposizione impartite dall'AUSL Unità Veterinaria;
- 3) nei territori in cui non è attivo il servizio pubblico dell'AUSL di raccolta dei cascami, il rimborso di eventuali spese di smaltimento delle carcasse o dei cascami di cinghiale abbattuti in piano di controllo;
- 4) limitatamente ai territori in cui le ordinanze commissariali hanno vietato gli interventi collettivi di controllo, un contributo di € 150,00, per ogni mese e per ogni Centro Raccolta Selvaggina che si è trovato nella condizione anzidetta, allo scopo di mantenere l'operatività di detti centri in favore dei coadiutori faunistici che effettuano interventi individuali.

Tutte le voci precedenti saranno riconosciute fino al limite concordato del contributo annuale ovvero € _____ che potrà essere incrementato a fine anno al verificarsi di ulteriore disponibilità economica derivante da avanzo delle diverse voci di spesa che la Provincia imputa alle attività di controllo faunistico, e comunque nel limite massimo del finanziamento annuale messo a disposizione dalla Regione.

- consegnare gratuitamente, a titolo di ulteriore risarcimento, all'ATC _____, con le modalità da questo indicate, le carcasse dei cinghiali abbattuti direttamente nel suo territorio di competenza dal personale della Polizia Provinciale, quando ciò sia compatibile con le norme in materia di igiene delle carni di selvaggina e con le ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA.

Compiti dell'A.T.C. _____ :

- qualora venga richiesto dal Gruppo Operativo Territoriale Peste Suina Africana di Reggio Emilia, collabora all'organizzazione di azioni di ricerca di carcasse o resti di cinghiale sul

proprio territorio, promuovendone la partecipazione tra i propri iscritti;

- attiva ed incentiva il più possibile il prelievo venatorio del cinghiale, con tutte le forme, in tutti i territori e per tutti i periodi consentiti, e organizza durante tutto il tempo dell'anno e su tutto il territorio di competenza, interventi diretti di controllo numerico del cinghiale con tutte le modalità consentite, specialmente nel caso di sospensione dell'attività venatoria a causa dell'istituzione di Zone di Restrizione, nell'intento di perseguire in ogni modo possibile gli obiettivi del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA), 2023-2028" e delle ordinanze del Commissario Straordinario alla PSA;

- ai fini di cui sopra inoltra tempestivamente alla Polizia Provinciale i nominativi dei coadiutori da autorizzare per il piano di controllo del cinghiale nel proprio territorio di competenza, per gli interventi individuali (con tiro selettivo e con l'uso di trappole) e/o come capisquadra per le azioni collettive;

- agevola e assiste in ogni modo l'attività degli operatori incaricati degli abbattimenti, mettendo anche a disposizione materiali, attrezzature o risorse economiche utili all'incentivazione delle operazioni e organizzando la loro attività nel modo più efficiente possibile;

- richiede alla Polizia Provinciale l'organizzazione di interventi di controllo congiunti nei casi in cui, per qualsiasi motivo, non sia possibile o non ritenga opportuno procedere in autonomia; a tal fine l'ATC segnala il personale disponibile al coinvolgimento negli interventi organizzati dalla Polizia Provinciale;

- presenta alla Provincia di Reggio Emilia la richiesta di rimborso delle spese sostenute per l'attuazione del piano di controllo del cinghiale, rendicontando le diverse voci di spesa ammesse a contributo nel seguente modo:

- 1) per il rimborso forfettario a capo abbattuto, dovrà fornire le ricevute di consegna dei campioni per il monitoraggio sanitario o le ricevute di consegna a strutture che si occupano in proprio del campionamento (ad esempio CLS), dei capi abbattuti da proprio personale e/o di cui i propri CRS si siano occupati dello stoccaggio refrigerato e del trattamento della carcassa agli stessi fini;
- 2) per il rimborso forfettario delle azioni di recupero delle carcasse o resti di cinghiale rinvenuti sul territorio agro-silvo-pastorale, dovrà fornire le copie di ricevuta del modulo di monitoraggio sanitario "Cinghiali morti" o altro referto/attestazione AUSL o ISZLER relativa allo smaltimento o al conferimento eseguito;
- 3) per le spese di smaltimento delle carcasse o dei cascami di cinghiale abbattuti in piano di controllo (nei territori in cui non è attivo il servizio pubblico), dovrà presentare la documentazione giustificativa di spesa relativa alla corretta esecuzione tramite ditte specializzate, che riporti il numero degli animali o il peso dei resti caricati;
- 4) per ottenere il previsto supporto economico per la continuità di funzionamento dei Centri Raccolta Selvaggina, dovrà elencare quelli, identificati con denominazione, indirizzo e nominativo del responsabile, che sono ricaduti, nel corso dell'anno, in territori in cui le ordinanze commissariali hanno vietato gli interventi collettivi di controllo, ed i mesi in cui si è effettivamente verificata la condizione anzidetta.

- indica alla Polizia Provinciale le modalità e la sede di consegna, che nelle zone di restrizione deve corrispondere ad uno dei centri di raccolta della selvaggina (CRS) registrati presso l'AUSL, delle carcasse dei cinghiali abbattuti direttamente dalla stessa nel territorio di competenza dell'ATC. Provvede poi alla destinazione delle stesse nel rispetto delle norme in materia di igiene delle carni di selvaggina, prendendosi carico di tutte le successive attività, nel rispetto delle condizioni di legge, compreso il monitoraggio

sanitario e l'eventuale esame da parte di "persona formata".

ART. 4 VALIDITA'

La presente convenzione ha validità per gli anni 2026, 2027 e 2028, salvo modifiche concordate tra le parti, e può essere rinnovata, previo consenso delle parti, qualora permangano le medesime necessità e condizioni di controllo numerico dei cinghiali e venga rinnovato lo specifico impegno finanziario regionale.

Ciascuna delle parti ha inoltre la facoltà di recedere dandone comunicazione scritta all'altra parte mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) o lettera raccomandata a/r, con un preavviso di almeno 90 giorni. Il recesso avrà efficacia a far data dallo spirare del termine di preavviso.

ART. 5 ONERI

Gli oneri e gli eventuali costi sostenuti, anche relativi all'impegno delle risorse umane, per lo svolgimento delle attività previste dalla presente convenzione, sono a carico delle parti, ciascuna per le attività di propria competenza in base agli impegni di cui al precedente art. 3.

ART. 6 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per ogni controversia riguardante la presente convenzione che dovesse insorgere fra le parti, il Foro competente è quello di Reggio Emilia.

ART. 7 DISPOSIZIONI FINALI

La Provincia di Reggio Emilia è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti che avessero a verificarsi durante l'espletamento delle attività.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si intendono richiamate le normative vigenti in materia.

Fatto, letto, approvato e sottoscritto in Reggio Emilia, il _____

Per la Provincia di Reggio Emilia

il dirigente Ing. Valerio Bussei _____

Per l'A.T.C. _____

il Presidente _____